

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALEFFI, MAIER e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1970

Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1967 i sottoscritti senatori Maier e Trabucchi esposero al Senato molte considerazioni sul fenomeno della diminuzione quasi costante della frequenza agli spettacoli cinematografici.

Indubbiamente si tratta di un fenomeno facilmente constatabile anche dai profani. Ma è evidente che non era e non è fenomeno occasionale; si tratta di una tendenza ormai regolare le cui cause possono essere facilmente individuate e devono essere valutate agli effetti di una politica economica e fiscale.

Non basta, infatti, parlare di scarsità di pubblico, di non sufficiente varietà dei film che si vanno producendo; sono più gravi i fenomeni di concorrenza di molte altre attrazioni per l'occupazione del tempo libero dei cittadini.

C'è poi la televisione — ormai entrata in ogni casa e che tra poco tempo sarà forse anche a colori —, la libertà dal lavoro che tende ad attuarsi dappertutto nei giorni di sabato, con una conseguente tendenza sempre più generalizzata ad utilizzare la domenica per gite e manifestazioni sportive, ecc.

Il numero dei frequentatori delle sale cinematografiche va, dunque, sempre diminuendo, in conseguenza di fenomeni generalizzati. Si può calcolare che il numero annuale degli spettatori sia diminuito, negli anni '60, di 200 milioni.

Non risentono del lamentato fenomeno le entrate per diritti erariali sui pubblici spettacoli perchè compensano gli effetti del diminuito numero di spettatori l'aumento dei prezzi d'ingresso nelle sale cinematografiche e la progressività dell'imposta.

In realtà, infatti, essendo fissata l'aliquota dei diritti erariali in forma fortemente progressiva, specie per gli scaglioni intermedi fra il minimo ed il massimo, di mano in mano che, per le diminuzioni del valore unitario della moneta e per l'aumento generale dei costi, i prezzi d'ingresso aumentano, l'incidenza dell'imposta diventa maggiore. È uno dei casi in cui la progressività funziona in forma assolutamente contraria alla giustizia. Perchè non solo non si tratta di un'imposta della quale si possa sempre dire che è giusto si applichi l'aliquota in forma progressiva quasi che il prezzo del biglietto cinematografico possa essere as-

sunto a misura dell'agiatezza dello spettatore, ma nei confronti di tale imposta le aliquote aumentano anche solo per effetto della svalutazione monetaria. In qualche modo l'imposta diventa, infatti, progressiva anche in relazione alla espressione monetaria dei prezzi sostanzialmente stabili e forse in realtà diminuiti: tenendo conto, poi, dell'aumento di costi che limita il margine di utile del gestore, si finisce per avere un'imposizione che aumenta quando l'utile lordo tende a diminuire.

In questa situazione appare evidente che si debbano correggere certi errori ai quali si è già giunti e che sembra si debbano manifestare anche più gravi per l'avvenire.

Anzitutto sarà necessario adottare una aliquota calcolata secondo una formula che pur essendo crescente non sia così gravemente progressiva come l'attuale, per i prezzi medi soprattutto: bisognerà poi ridurre l'incidenza delle aliquote in modo da sollevare l'industria cinematografica in genere.

Questi calcoli avevano ispirato il disegno di legge presentato nel 1967 e di cui sopra si è detto, ma sembrò allora opportuno attuare una detassazione sia pure ridotta per non far mancare il normale gettito dell'imposta che, costituendo una delle entrate per gran parte devolute ai comuni, doveva necessariamente essere reintegrato a carico dello Stato.

Dall'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1965, n. 11, si applicarono le nuove aliquote, ma — come si è detto — i prezzi dei biglietti aumentarono con l'aumentare dei costi e si ebbe così, ancora una volta, un correlativo spostamento degli scaglioni d'aliquota d'imposta e così ancora una volta la diminuzione dell'imposta a carico della cinematografia fu compensata, agli effetti del gettito, in conseguenza dell'aumento dei prezzi d'ingresso nelle sale.

La diminuzione del gettito del 1965 fu, infatti, completamente riassorbita nel 1966. Si rende, perciò, necessario provvedere oggi ad una nuova misura di riduzione. In relazione alla situazione continuamente mutante pensano i proponenti sia opportuno ridurre — come fu detto — la progressività

dell'aliquota in modo da evitare fenomeni ingiustificati di eccesso di incidenza della imposta sui biglietti d'ingresso di minor valore, causato soltanto dall'applicazione a costi crescenti di una formula studiata per situazioni economiche diverse.

Si propone perciò al Parlamento di approvare una legge che adotti per la progressività dell'aliquota una formula che, pur essendo corrispondente ad una più corretta applicazione dei principi dell'imposta progressiva, permetta di non giungere a prelievi a carattere di vera e propria eliminazione del guadagno dell'impresa.

La correzione della incidenza fiscale indiretta sui proventi degli spettacoli cinematografici dovrebbe avvenire in due tempi, con decorrenza rispettivamente dal 1° luglio 1970 e dal 1° luglio 1971, dovendosi prevedere successivamente un diverso assetto della materia nel quadro della riforma tributaria generale.

I sottoscritti si permettono di sottoporre, perciò, all'attenzione vostra, onorevoli senatori, questo piano di avvio alla normalizzazione della progressività del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, non soltanto per una realizzazione progressiva di livelli di maggiore equità, ma anche per rendere possibile un recupero parziale del gettito nel lungo periodo di applicazione del provvedimento.

È presumibile che nel 1970 (con effetto su di un semestre soltanto) la riduzione di gettito possa essere quasi totalmente compensata dall'aumento che sarà necessariamente apportato alle tariffe proprio nel primo semestre per far fronte agli aumenti dei costi dei vari servizi.

Quanto al 1971, invece, la riduzione sarà senz'altro maggiormente sensibile. Sarà necessario, quindi, prevedere la riduzione del gettito, di cui si terrà conto naturalmente nella redazione del bilancio di previsione. Così pure negli esercizi successivi, nei quali però è molto facile che si abbiano ancora aumenti dei biglietti con conseguenza di compensazione.

Vi preghiamo perciò di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla tabella C, n. 1, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, e dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1965, n. 11, si applicano:

a) a decorrere dal 1° luglio 1970 e sino al 31 giugno 1971, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti di importo inferiore a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i prezzi netti di importo superiore a lire 1.500.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$$y = 0,1538 x - 5,76$$

per i prezzi netti da lire 71 a lire 200;

$$y = 0,015385 x + 21,93$$

per i prezzi netti da lire 201 a lire 1.500, ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto;

b) a decorrere dal 1° luglio 1971 e sino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della riforma tributaria, in base alla aliquota del 5 per cento per i prezzi netti di importo inferiore a lire 101 e del 45 per cento per i prezzi netti di importo superiore a lire 1.500.

Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$$y = 0,55 x$$

per i prezzi netti da lire 101 a lire 300;

$$y = 0,025 x + 7,50$$

per i prezzi netti da lire 301 a lire 1.500, ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.

Art. 2.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo, di cui alla tabella C, n. 2, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, e dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1965, n. 11, si applicano:

a) a decorrere dal 1° luglio 1970 e sino al 30 giugno 1971, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti d'importo inferiore a lire 71 e del 37,50 per cento per i prezzi netti d'importo superiore a lire 1.500.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$$y = 0,1124 x - 2,86$$

per i prezzi netti da lire 71 a lire 150;

$$y = 0,01741 x + 11,39$$

per i prezzi netti da lire 151 a lire 1.500, ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto;

b) a decorrere dal 1° luglio 1971 e sino all'entrata in vigore delle norme di attuazione della riforma tributaria, in base alla aliquota del 5 per cento per i prezzi netti di importo inferiore a lire 151 e del 37,50 per cento per i prezzi netti di importo superiore a lire 1.500.

Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$y = 0,024074 x + 1,39$$

ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.